

Statuto dell'Associazione Info Associazioni (AIA)

Versione aggiornata approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 maggio 2026

Entrata in vigore: 11 maggio 2026

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Info Associazioni, in forma abbreviata AIA, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sede dell'associazione è presso i locali concessi nella sede di Be Social Media Sagl, via Carena 14, 6584 Carena (TI).

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo e principi

AIA è un'associazione senza scopo di lucro, aconfessionale, apolitica e indipendente.

I suoi scopi principali sono:

- offrire consulenza, materiale informativo e connessione con enti e professionisti alle associazioni della Svizzera italiana;
- divulgare buone pratiche, aggiornamenti e informazioni riguardanti il terzo settore in Svizzera, a livello cantonale e federale;
- promuovere e consigliare strumenti e modalità per la digitalizzazione dell'amministrazione delle associazioni e dei loro comitati;
- mettere a disposizione, tramite l'hub digitale e il blog, risorse utili e aggiornate per le associazioni e per il pubblico.

Art. 3 - Tipi di soci e quote

L'associazione è composta da:

- Soci ordinari: associazioni senza scopo di lucro con sede o attività nella Svizzera italiana.
- Soci partner (aziendali): imprese, studi o enti privati interessati a sostenere AIA e contribuire con competenze pratiche e proposte.
- Soci onorari: persone fisiche nominate dall'Assemblea per meriti straordinari.

Quote annuali:

- Soci ordinari: CHF 200.-/anno;
- Soci partner (aziendali): CHF 1'500.-/anno;
- Soci onorari: esonerati dal pagamento della quota.

Le quote possono essere aggiornate su proposta del Comitato e approvazione dell'Assemblea, nel rispetto dello statuto.

Art. 4 - Mezzi di finanziamento

L'associazione si finanzia attraverso:

- Quote associative
- Donazioni private e pubbliche
- Sponsorizzazioni e convenzioni
- Contributi pubblici (es. Swisslos, Migros Cultura, altri bandi)
- Eventuali attività formative o progettuali

Tutte le entrate e le uscite saranno rendicontate annualmente. AIA non può contrarre debiti. I soci sono esonerati da ogni responsabilità personale per gli impegni dell'associazione.

Art. 5 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato
- I Revisori dei conti

Art. 6 - L'Assemblea

L'assemblea generale ordinaria:

- è convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre successivo alla chiusura dell'esercizio;
- è convocata dal Comitato almeno 30 giorni prima via e-mail (formato cartaceo su richiesta);
- delibera su: approvazione conti, elezione organi, modifiche statuto, definizione quote, strategie generali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata:

- dal Comitato;
- da almeno 1/5 dei soci con diritto di voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche statutarie sono necessari i 2/3 dei voti dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'assemblea può svolgersi anche in forma ibrida, consentendo ai soci di partecipare tramite videoconferenza, sia per le assemblee ordinarie sia per quelle straordinarie. I soci che partecipano via videoconferenza sono considerati presenti a tutti gli effetti, con pieno esercizio del diritto di voto.

Art. 7 - Collaborazioni e utilizzo di canali esterni

I rapporti di collaborazione con terzi (ad esempio proprietari di marchi, canali digitali, blog, newsletter o piattaforme) sono disciplinati da accordi separati e/o da un allegato tecnico al presente statuto.

L'allegato tecnico "Collaborazioni e canali di comunicazione" descrive, in modo non esaustivo, i canali utilizzati dall'Associazione, le principali collaborazioni attive e le condizioni operative essenziali.

L'allegato tecnico è approvato e aggiornato dal Comitato, che ne cura la revisione almeno una volta all'anno o quando necessario.

La modifica dell'allegato non costituisce modifica di statuto.

In ogni caso, la titolarità di marchi e canali rimane disciplinata dagli accordi contrattuali sottoscritti con i rispettivi proprietari.

Art. 8 - Il Comitato

Il Comitato è composto da almeno 3 membri, eletti dall'Assemblea.

Il Comitato comprende almeno le seguenti funzioni:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretaria/Segretario;
- Tesoriere/Tesoriera.

La durata della carica è fino a revoca o dimissioni, ed è rinnovabile.

Il Comitato può istituire un comitato operativo e/o gruppi di lavoro per la gestione di progetti e attività specifiche, definendone compiti, composizione e durata.

Art. 9 - Funzionamento

L'associazione è vincolata verso terzi da due firme congiunte tra Presidente, Vicepresidente, Segretaria/Segretario o Tesoriere/Tesoriera.

Il Comitato può nominare commissioni o collaboratori esterni su progetto.

Art. 10 - Attività principali

Le attività principali dell'Associazione sono definite annualmente dal Comitato, in coerenza con lo scopo di cui all'art. 2, e sono riportate in un allegato al presente statuto.

L'allegato è approvato con decisione del Comitato e firmato dai suoi membri; esso non costituisce modifica di statuto e può essere aggiornato ogni anno.

Art. 11 - Revisori dei conti

Due revisori sono eletti dall'Assemblea per un mandato di 2 anni, rinnovabile.

Analizzano il bilancio e redigono un rapporto da presentare all'Assemblea generale.

Art. 12 - Adesione, dimissioni ed esclusione

- Le richieste d'adesione possono essere inviate in qualsiasi momento.
- Le dimissioni devono pervenire entro il 30 giugno per l'anno successivo.
- Il Comitato può escludere un socio per:
 - Comportamenti contrari allo scopo associativo;
 - Mancato pagamento prolungato della quota.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea con almeno 2/3 dei voti favorevoli.

Eventuali fondi saranno devoluti a un ente senza scopo di lucro con finalità affini.

Per quanto non previsto dal presente statuto, fa stato il Codice Civile Svizzero.